CAMERA DEI DEPUTATI N. 573

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, TORCHIO

Esenzioni fiscali per i veicoli utilizzati dalle persone handicappate

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Talvolta s'incontrano nel nostro ordinamento incongruenze e distonie che appaiono frutto di omissioni incolpevoli del legislatore, a causa dell'affastellamento e della sovrapposizione della congerie normativa. Spesso si tratta di lacune legislative suscettibili di ingenerare delle gravi difficoltà nei confronti di intere categorie di cittadini, vulnerando il principio fondamentale della uguaglianza e della rimozione degli ostacoli che ne impediscono la realizzazione, sancito dalla Costituzione. È il caso, per la verità non infrequente, dei cittadini handicappati e della considerazione che la legge riserva alla loro condizione, considerazione non sempre capace di esprimere le giuste riserve normative finalizzate a porre questa categoria di cittadini in una posizione di parità effettiva con le altre. In particolare appare incongruente e punitivo il balzello posto a carico dei veicoli speciali usati esclusivamente dagli handicappati – veicoli che rappresentano in molti casi l'unico strumento di deambulazione – a titolo di tassa di circolazione. Non si comprende per quale ragione lo Stato debba esigere da questa categoria di cittadini (che non può scegliere per la locomozione mezzo diverso dal veicolo speciale adattato, talvolta, con spesa rilevante), l'esazione del bollo e, nel caso di autoveicoli *diesel*, del superbollo.

Per riparare ad una ingiustificata incongruenza, frutto certamente di disattenzione del legislatore, abbiamo predisposto la presente proposta di legge che consta di due soli articoli volti a definire il primo le caratteristiche del « veicolo speciale », ed il secondo le condizioni per l'esenzione dal pagamento del bollo e del superbollo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono da considerarsi « veicoli speciali » gli automezzi che montano comandi manuali utilizzabili esclusivamente da parte delle persone handicappate.

2. Le modifiche apportate ai veicoli di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente annotate sulle patenti degli aventi diritto nonché sulla carta di circolazione delle autovetture.

ART. 2.

1. I proprietari dei veicoli speciali di cui all'articolo 1 sono esentati in via esclusiva dal pagamento delle tasse automobilistiche nonché, qualora trattasi di autovetture *diesel*, dal pagamento della relativa soprattassa.